

**Tutela avverso possibili limitazioni dei diritti di veduta (art. 907 C.C.)**

*di Luigi Perlini*

*L'art.907 Cod.Civ. introduce ex lege una speciale servitù passiva di veduta gravante sul titolare del fondo limitrofo (al quale è impedito di fabbricarvi a ridosso occludendone tutta la visuale), principalmente in favore di vedute cc.dd. dirette, giacché esso si rende applicabile anche a vedute non-frontali ma solo in via associativa: nello specifico, il comma 3 non può applicarsi a mere vedute oblique, diversamente da quanto la sua particolare formulazione sembrerebbe suggerire.*

-----

Il nostro ordinamento civilistico specifica, senza definirle, varie tipologie di *prospectio in alienum*, ossia aperture esterne nei fabbricati (finestre, balconi etc.) che, senza ausilio di mezzi artificiali, permettono a persone di media statura (1,75 mt) di «*affacciarsi*<sup>1</sup> sul fondo del vicino...e *guardarvi*<sup>2</sup>», in modo comodo e sicuro: all'art.900 CC, il legislatore distingue chiaramente le vedute in “dirette”, “oblique” o “laterali”, in base al tipo di affaccio e sguardo esercitabile rispetto a due fattori ottico/geometrici oggettivi (relativi al fondo osservante e a quello osservabile): A] la conformazione strutturale dell'opera (i.e. altezza dell'apertura dal pavimento, profondità e taglio del suo incavo, etc.) e B] l'angolo (compreso tra 0-180° ed oltre) formato dall'intersezione –c.d.“fuoco”– del vettore di veduta in partenza dall'apertura –c.d.“fronte”– con la parallela allo *speculum* secante più vicina linea di piano del terreno od oggetto fisso ad esso osservabile nel fondo altrui –c.d.“piano focale”– [ vgs. [FIG.I](#) ].

E' la giurisprudenza<sup>3</sup>, però, che provvede a stabilirne un compiuto criterio definitorio: in un *continuum* di gradazione decrescente, quanto a *capacità visiva* e conseguenti benefici di veduta –in termini non solo di luce ed aria (come per le semplici *inspectiones* o “luci”, che non consentono l'affaccio) ma anche di vista ed eventuale amenità goduta–, si identificano

1) le vedute dirette in quelle esercitabili frontalmente verso un fondo altrui, la cui superficie o i cui fabbricati ed altre cose stabilmente fisse sul terreno (alberi a fusto, etc.) ricadano cioè nello spazio di proiezione perpendicolare davanti l'apertura (estensibile, al limite, in basso fino al basamento su cui è eretto per ragioni di sicurezza il parapetto<sup>4</sup>), a formare tra fronte d'affaccio ed ingresso visivo nel fondo vicino un angolo di 90° almeno<sup>5</sup>;

2) le vedute oblique in quelle esercitabili obliquamente su un fondo altrui, osservabile cioè –senza sporgersi– nello spazio di proiezione formato entro i vettori massimi di visuale allargabili anche in

---

<sup>1</sup> Nel dizionario di lingua italiana Devoto-Oli: *affacciarsi* = vedere qualcosa o qualcuno dalla finestra, dal balcone, etc..

<sup>2</sup> Nel Devoto-Oli: *guardare* = soffermare lo sguardo su qualcosa o qualcuno (aspetto durativo o intenso del *vedere*).

<sup>3</sup> *E pluribus*: Cassaz.civ., sez.II, 3 gen. 1992, n.2; Cassaz.civ., sez.II, 11 feb. 1997, n.1261. Corte Appello, Torino, 11 apr. 2003 (Vitrò pres., Scotti est.).

<sup>4</sup> E' il caso ad es. di parapetti di balconi fatti da ringhiere metalliche, ossia tali da lasciarvi possibilità di veduta.

<sup>5</sup> Oltre a vedute ad angolo retto, potrebbero esercitarsi anche delle vedute oblique (vgs. *ultra*); in tal caso, tuttavia, la possibilità di vedute dirette (cui è riservata una più intensa tutela giuridica) prevarrà, assorbendo le seconde.

obliquo dallo specchio di affaccio (a destra/sinistra e/o in basso/alto del parallelepipedo proiettato frontalmente), a formare un angolo predetto maggiore di 90° e con limite superiore a 180°;

3) le vedute laterali in quelle esercitabili lateralmente, con angoli di visuale di 180° ed oltre (ad es. lungo le pareti a lato e/o in appiombato sotto la finestra di affaccio<sup>6</sup>), evidentemente possibili solo sporgendosi fuori dal prospetto di veduta –sempre, però, in condizioni di comodità e sicurezza–.

Pur tuttavia, nelle stesse previsioni di legge immediatamente seguenti il citato art.900, recanti la tutela di tali servitù –in senso passivo (a favore del fondo osservabile) ed attivo (a favore del fondo osservante)–, si rinviene una differenziazione giuridica che appalesa la difforme *gradazione* ad essi riconosciuta, in termini di *intensità visiva* e relativi danni/benefici:

- quanto alla *potenzialità intrusiva* nella sfera di privacy personale altrui, dagli artt.905 e 906 CC si evince che eventuali vedute dirette esplicano un *vulnus* maggiore all'intimità privata del vicino, imponendosi per esse una distanza (minima)<sup>7</sup> tra confine del fondo osservabile e faccia esteriore del muro di affaccio di misura maggiore (150 cm) rispetto a quella invece prevista nei casi di eventuali vedute oblique o laterali (75 cm);
- quanto, viceversa, alla *dannosità occlusiva* di eventuali fabbricati elevati dal vicino dirimpetto ad una regolare apertura prospettica, l'art.907 CC accorda protezione principalmente alle stesse vedute dirette (la cui occlusione nuocerebbe maggiormente) facendo divieto di costruire sul fondo osservabile entro una distanza minima dal piano di affaccio altrui (3 mt = il doppio dei predetti 150 cm, come misura di contestuale reciprocità di tutela).

Si noti che i due gruppi di norme, il cui esito giuridico è la creazione di speciali "servitù legali" simmetriche, a cavallo tra carattere obbligatorio e reale, si pongono in antitesi l'un l'altro indirizzando le rispettive tutele –ambedue espresse in termini di distanze cautelative minime– a legittimi interessi contrapposti. Talché, si pone pure un problema di bilanciamento di eventuali interazioni "patologiche"<sup>8</sup>: per citare un caso, l'assenza del merito di protezione per una veduta *irregolarmente* esercitata in quanto *non* osservante la distanza *legale* tra confine del fondo vicino e muro di affaccio<sup>9</sup>, che fa dubitare non certo della fattiva sua esistenza come apertura ma della sua stessa configurazione ex art.900 segg. e relativa tutela giuridica (in altri termini, sono "vedute

---

<sup>6</sup> Addirittura, entro la superficie del balcone sottostante quello d'affaccio.

<sup>7</sup> Anche nel caso in cui la veduta fosse limitata dalla presenza di un muro cieco del fabbricato del vicino.

<sup>8</sup> Cassazione civile, sez.II, 16 apr. 1993, n.4523 e 25 ott. 1986, n.6269. Analogamente in Cassazione civile, sez.II, 5 apr. 1984, n.2207, secondo cui "va tenuto conto sia del pregiudizio per diminuzione di visuale, esposizione al sole, amenità ecc. sia del vantaggio ricavato...con la realizzazione di un piano abitabile in più..., al fine di riportare ad un giusto equilibrio la situazione patrimoniale *turbata da fatto illecito*".

<sup>9</sup> Condizione rispetto a cui il giudice di merito (*sic* Corte d'Appello di PZ, sent. n.84, 8 mag. 2003), oltre a stabilire in favore del vicino il risarcimento del danno perdurato, può disporre le opere necessarie ad impedire l'esercizio della veduta a distanza *illegale* e, una volta adottati opportuni accorgimenti idonei ad impedire in modo permanente l'arco di veduta non consentito e renderlo in ogni tempo verificabile *ab externo*, dichiarare la legittimità della conformazione.

dirette" –ovvero "oblique"– solo quelle che oltre alla caratteristiche oggettive di *specie* abbozzate nell'art.900 rispondono ai requisiti di *distanza per la relativa apertura* recate agli artt.905-906); pertanto, laddove anziché tale particolarissima atipica "servitù *legale*" di veduta venisse integrata una generica *servitù prediale* ex art.1027 segg. di contenuto analogo (come in caso di vedute aperte –e indi esercitate– a distanza inferiore a quanto previsto) dunque *non-legale*, ad essa, ancorché regolarmente costituita<sup>10</sup>, non spetterebbe corrispondentemente la tutela ex art.907<sup>11</sup>, la quale è unicamente riservata alle specifiche servitù *legali* in discorso.

Ai fini della nostra dissertazione, comunque, la deduzione generale è che le vedute dirette sono diritti diversi ed autonomi da –e, soprattutto, ben più importanti di– quelle oblique (e laterali).

\* \* \* \* \*

Più in particolare, l'assistenza offerta dall'art.907 CC alle **vedute dirette** contempla una misura legale di "sacrificio" massimo di ocludibilità (3 mt) per tutta la casistica geometrico-prospettica di benefici da esse ritraibili:

comma 1 - allorché la visibilità verso il fondo fabbricabile altrui sia solo frontale (ipotesi di vedute dirette ***tout court***);

comma 2 - allorché la visibilità frontale si allarghi anche oltre, nel senso orizzontale (ipotesi di vedute dirette **ed oblique a sinistra/destra**);

comma 3 - allorché, infine, la predetta visibilità frontale allargata si abbassi in senso verticale (ipotesi di vedute dirette ed oblique a sx/dx **che si prolungano in basso**).

Circa la previsione del comma 2, si noti come rispetto a **FIG.II** essa si applichi al fondo  $B_{sx}B$  oppure  $BB_{dx}$  (ove cadono, insieme, vedute dirette ed oblique) ma non, anche, ad un semplice fondo  $B_{sx}$  o  $B_{dx}$  (ove cadono, invece, solo vedute oblique): e, questo, è passaggio assai importante per comprendere poi, con opera interpretativa, l'esatta portata applicativa del comma 3 laddove la congiunzione "od" rischia di ingenerare qualche confusione.

Intanto, si tenga a mente che il dato letterale del comma 3, indicante espressamente «*le dette vedute dirette od oblique*», non può certo riferirsi a *delle* generiche vedute (i.e. dirette oppure oblique), dovendosi piuttosto ricollegarsi alle due casistiche in precedenza specificate, ossia tanto al co.1 (vedute solo dirette) che al co.2 (vedute anche oblique); lo stesso articolo determinativo «*la*», che

---

<sup>10</sup> Trattandosi di servitù *apparenti*, costituibili volontariamente (art.1058 CC) ovvero per usucapione o destinazione del padre di famiglia (art.1061).

<sup>11</sup> Sic, in Cassaz.civ.II, 19 ott. 2005.

accompagna il sostantivo «costruzione», sembra esprimere un rimando a qualcosa di già formulato (ossia le ipotesi limitative dei commi precedenti, che qui assumano connotazioni ultronee).

Del resto, non si capirebbe perché il legislatore avrebbe trattato al co.3 una costruzione di visibilità obliqua in verticale (verso il basso) di portata difforme da quanto analogamente prescritto al co.2 per la fattispecie di visibilità obliqua in orizzontale, dal compilatore volutamente associata ad una veduta diretta; né si comprenderebbe, altrimenti, perché mai in tale sede redattiva (i.e. lo stesso co.3) dovrebbe accordarsi uguale tutela giuridica ad un diritto più attenuato –una veduta solo obliqua– rispetto a quello principale –la veduta diretta–.

Una soluzione esattamente aderente al dettato della singola norma *de qua*, come peraltro perfettamente armonica col sistema di norme di cui agli artt.900 e segg. CC, è quella che attribuisce all'enunciato «le dette vedute dirette *od* oblique» contestuale valenza di elencazione casistica (richiamando, appunto, l'ipotesi di cui al co.1 *oppure* al co.2) nonché di ancillarità funzionale per il dettaglio tecnico dei termini di misurazione: deve infatti stabilirsi se la distanza minima da calcolare «sotto la *loro* soglia» vada intesa unicamente in basso sotto la verticale dello spigolo inferiore del prospetto, cioè tutto il davanzale della finestra (il che vale sicuramente per il caso delle vedute dirette), *oppure* possa estendersi anche in basso per obliquo, misurandosi ruotando detta distanza a partire dagli estremi destro e/o sinistro dello stesso davanzale (relativamente, stavolta, al caso alternativo di estensione orizzontale di una veduta diretta in vedute oblique, esercitabili fino a ridosso delle parti laterali del muro di affaccio), come in [FIG.III](#) ove le vedute oblique –affiancate ad una diretta– possono spaziare dal senso orizzontale,  $B_{sx}$  e  $B_{dx}$ , fin quello verticale verso il basso,  $b_{sx}$  e  $b_{dx}$ . Il quesito sembra allora potersi ragionevolmente sciogliere in senso non restrittivo, grazie proprio ad una rilettura di tal fatta del co.3: «Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro ove sono le dette vedute (solo dirette (VD) od anche oblique (VO<sup>+</sup>))...., essa deve arrestarsi almeno a 3mt sotto la soglia delle vedute dirette (sub VD) *od* oblique (sub VO<sup>+</sup>)» (vgs. [FIG.IV](#)), con ciò attribuendo sì un valore effettivamente disgiuntivo alla particella “o”.

Resta, poi, da circostanziare in concreto una qualche casistica che giustifichi la necessità di previsione in guisa autonoma, ex co.3, dell'ipotesi di vedute solo dirette, giacché riuscirebbe difficile l'idea di un fondo contiguo tre metri ed oltre sotto al muro in cui sono dette vedute senza immaginare un avvallamento del terreno nell'area sottostante la finestra, visibile non più in modalità frontale (bensì obliqua). In [FIG.V](#), si pensi per A ad una veduta diretta sul fondo B (venuto successivamente a collimare col muro di affaccio, per trasferimento di proprietà della striscia di superficie b –in origine appartenente ad A o ad un terzo– distanziante il fondo B di almeno 1,5 mt ai sensi dell'art.905), ove il vicino intenda costruire spingendosi fino in aderenza al

muro di confine MC; ebbene, la previsione ex co.1 /art.907 rischierebbe di finire qui vanificata da quella ex art.873 letta in negativo («le costruzioni su fondi finitimi, se...sono unite o aderenti, <non> devono essere tenute a distanza non minore di tre metri»), dacché la stessa veduta frontale ne risulterebbe sacrificata: proprio a tal uopo è dettata la previsione assorbente del co.3 cit., la quale interviene rafforzando *a fortiori* i divieti formulati ai co.1-2 *contra* l'art.873, ed esplicitando una nuova e più ampia limitazione (ancora di 3 mt) stavolta verso il basso, ad impedire nella stessa ipotesi applicativa (l'aderenza della nuova costruzione  $\beta$  a quella preesistente A) la totale occlusione di vedute oblique verso il basso costituente prosecuzione in rettilinea di più lontane vedute dirette principali. (Idem dicasi per vedute oblique in basso ricollegate all'ipotesi ex co.2).

La conclusione, in somma, è che l'art.907 CC, e in particolare il suo comma 3, non può applicarsi avverso costruzioni su un fondo vicino che soggiaccia unicamente a vedute oblique di sorta (ad es. mere vedute cc.dd. "in appiomb" <sup>12</sup>) e men che meno a mere vedute laterali <sup>13</sup>.

Val la pena far notare che la disciplina recata all'art.907 ripone su una configurazione tipica di fabbricati "antistanti" (e non sottostanti, o comunque espansioni del fabbricato esistente) – ossia visibili giusto frontalmente –, come desumibile da certa particolare terminologia quivi impiegata: e.g., al co.1 (analogamente all'art.906) dicesi «veduta *verso* il fondo del vicino» (diversamente da «*sul* fondo del vicino», come invece all'art.900) e «fabbricare *a distanza* <dalla faccia esteriore del muro>»; ancora, al co.3, dicesi «la costruzione *appoggiata al* muro» (il che, rispetto all'art.873, conferma una volta di più il carattere di *specialità* del co.3 /art.907 –sintatticamente costruito in modo ben diverso rispetto ai due commi che lo precedono–).

Ancora, benché il legislatore nemmeno lo prenda in rassegna, in ragione del fatto che la lettera della legge (l'art.907, come pure gli artt.900 e segg.) parla genericamente di fondo "vicino" e non, già, strettamente "finitimo" sembra comunque meritevole di considerazione il quesito che la tutela dettata nell'art.907 CC valga anche per modalità interposta: è, cioè, possibile che i predetti divieti gravino, oltre che sul fondo direttamente osservabile, pure su un fondo posto tra questo e quello di osservazione? La *ratio*, qui, sarebbe che l'esercizio di uno *jus fabricandi* sul fondo intermedio può ostacolare le vedute (dirette) esercitabili anche su un terzo più distante fondo, postulato che tale ipotetica veduta andrebbe, casomai, limitata ad interventi fabbricativi forieri di potenzialità

---

<sup>12</sup> La giurisprudenza che accoglieva favorevolmente la tesi della tutelabilità, ex art.907 co.3, di vedute oblique verso il basso (sic Cassaz.civ.II 9 giu. 1986, n.3822; 8 sett. 1986, n.5464; 3 gen. 1992, n.2) ha proceduto non certo con pronunce *assolute* bensì avendo in debita considerazione le circostanze applicative, *relative* ai luoghi ed ai fabbricati (evidentemente ricorrendo la figura di vedute dirette principali, a cui associare le vedute in appiomb). Il più dei casi, peraltro, trattavasi di aree osservabili comuni (cortili, giardini, etc.) che si estendevano ben oltre lo spazio di adiacenza col muro perimetrale esterno dello stabile condominiale, e non comunque di proprietà esclusiva di un condomino.

<sup>13</sup> Cassaz.civ.II, 2 ott. 2000, n.13012; 25 ott. 2001, n.13170.

occlusiva nei confronti unicamente della *species* principale di diritto di veduta e non, pure, di altre più deboli (ad es. in FIG.V non rilevarebbe l'eventuale costruzione sul fondo b –diverso da B–, ove A può esercitare solo una veduta obliqua verso il basso, anche entro i 3 mt sotto la soglia della apertura, purché non si occluda la visuale –diretta ed obliqua in orizzontale– verso il fondo B). Purtroppo, la norma è in tal senso carente, in quanto il dettato letterale dell'art.907 non consente siffatta lettura, indubbiamente facendo carico del divieto di fabbricare entro certe distanze giusto in capo al “proprietario” del fondo visibile in modo diretto, e non anche ad altri.

\* \* \* \* \*

A margine, va da sé che il ricorrere di eventuali elementi ulteriori, rivenienti dal particolare stato dei luoghi, potrà sempre integrare l'applicabilità di differenti fattispecie normative, *prevalenti* o *speciali* rispetto all'art.907: è ad es. il caso dell'art.879 co.2, contemplante *costruzioni* che si fanno in confine con "vie...pubbliche"<sup>14</sup>, circostanza<sup>15</sup> da cui discende *de plano* la disapplicazione delle norme sulle *distanze*, ivi comprese quelle per le vedute (in analogia a quanto simmetricamente contemplato, *mutatis mutandis*, all'art.905 co.3<sup>16</sup>). Allo stesso modo, l'osservanza di quanto sancito da corpi normativi paralleli potrà condizionare od incidere su eventuali iniziative procedurali, a tutela giurisdizionale delle vedute legali: è ad es. il caso delle *azioni negatorie* di turbative ai *diritti* espressamente tutelati all'art.907 CC, ove il pieno rispetto da parte del convenuto (il titolare del fondo osservabile) dei precetti relativi alla materia (es. circa, proprio, le distanze tra fabbricati), dettati da Codice Civile (agli artt.873-899) o da norme/regolamenti locali, esclude *de plano* la risarcibilità *ex art.2043* giacché il *danno* subito non sarà qualificabile come *ingiusto* (laddove, peraltro, non risulta applicabile l'art.1067 co.2).

Infine, circa proprio la tutela in sede giurisdizionale del menzionato diritto (la veduta diretta) in dipendenza di presunte violazioni dell'art.907 da parte di terzi, se da un lato la Cassazione ha in passato più volte asseverato che l'eventuale danno deve ritenersi *in re ipsa*, senza necessità di

---

<sup>14</sup> La giurisprudenza ha precisato che la norma si applica anche in presenza di strade *private* (non appartenenti cioè al demanio di un EPT) allorché *assoggettate ad uso pubblico* (ossia gravate da servitù pubblica di passaggio, a beneficio di una collettività di *cives*), come nel caso di strade vicinali aperte al transito non esclusivo dei proprietari (è tale anche una strada realizzata in esecuzione di un piano regolatore, benché non ufficialmente divenuta proprietà del Comune).


<sup>15</sup> La cui rilevanza, peraltro, può essere rafforzata dal ricorrere di casistiche ultra-legittimanti: a parte il fatto che il nuovo fabbricato, frontalmente osservabile dal vicino, sia [1] costruito esso stesso in confine con detta via pubblica, pure che esso venga [2] realizzato sopra ovvero come espansione *aggettante* (sic Cassaz.civ., sez.II, 26 gen. 2005, n.1556; *ex cæteris*, Cass.II, n.4195/95, n.8240/97, n.5719/98, n.2986/99, n.13001/00) di un preesistente impianto a sua volta già confinante con detta via pubblica.

<sup>16</sup> La giurisprudenza, che sul punto rende interpretazioni di diversa portata (ad es. la Cass.civ.II, n.2159, 14 feb. 2002) ha ricompreso oltre al caso di una strada pubblica *tra* fondi –ad es. passante tra A e B, per la striscia b– anche quello di una via pubblica *di fronte* ad essi ossia su cui prospettano entrambi –ad es. sul terreno b adiacente l'affaccio di entrambi i fondi A e C–; mentre la Cass.civ.II, n.2159, 28 nov. 2001, si è espressa in senso restrittivo, limitando l'applicazione al solo caso di una via pubblica *intermedia*), giustifica l'identificazione della "via pubblica" con uno spazio dal quale chiunque –non soltanto chi si affacci dalla veduta privata– può spingere liberamente lo sguardo.

autonoma e specifica attività probatoria del pregiudizio sofferto (indi suscettibile di liquidazione equitativa) e senza che rilevi la gravità del pregiudizio arrecato (possibilmente anche lieve), dall'altro pronunce più recenti di ultimo grado<sup>17</sup> sembrano aver introdotto la possibilità, per il giudice, di contemperare gli interessi privati quivi contrapposti<sup>18</sup>, relativamente almeno a talune casistiche abnormi: ad es. in presenza di un unico immobile condominiale, ove le norme regolanti i rapporti di vicinato troveranno applicazione solo in quanto compatibili con la struttura dell'edificio e le caratteristiche dello stato dei luoghi (si pensi al caso limite di una veduta prospiciente verso un balcone antistante ravvicinato, facente parte dello stesso stabile, il cui calpestio disti dal muro di affaccio opposto meno di 3 mt, in relazione a cui la pretesa del fondo vedente di impedirvi l'altrui costruzione –ad es. una chiusura fissa del balcone– recederà rispetto al diritto del presente fondo osservabile di difendere la propria riservatezza<sup>19</sup>). E' ormai pacifico che le norme sulle distanze (sic l'art.907) sono applicabili anche nei rapporti tra singoli *condomini* di un edificio (ossia nella loro veste di *vicini*), in quanto il disposto dell'art.1102 CC non ha portata assoluta<sup>20</sup>.

**FIG.I**

(sezione orizzontale, dall'alto)



<sup>17</sup> Cassazione civile, sez.II, 30 mar. 2000, n.3891 (ma, anche più addietro, Cassaz. sent. n.11392 del 1991).

<sup>18</sup> Ciò, benché la Corte Costituzionale (22 ott. 1999, n.9394) abbia escluso l'incostituzionalità della stessa norma, laddove preclude al giudice ogni bilanciamento tra obiettiva funzione di tutela alla riservatezza, per la costruzione altrui, e difesa della veduta dirimpettaia.


<sup>19</sup> Diritto peraltro, a sua volta, assistito dalla tutela in via giurisdizionale –includente anche la risarcibilità del relativo danno– a fronte di altrui esercizio *illegale* di veduta ossia senza rispetto delle distanze ex artt.905-906 (Cassazione civile, sez.II, n. 1391, 23 genn. 2007).

<sup>20</sup> Cassazione civile, sez.II, n.13196, 26 nov. 1999; n.4190, 5 apr. 2000; n.13012, 2 ott. 2000; n.13170, 25 ott. 2001.




**FIG.II**

(sezione orizzontale, dall'alto)




**FIG.III**

(sezione orizzontale, dall'alto)



**FIG.IV**

(sezione verticale, di fronte)



**FIG.V**

(sezione verticale, di lato)

